



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SASSARI

Area Prevenzione Incendi, Polizia Giudiziari e Statistica

Ai Presidenti degli Ordini
Ingegneri
Architetti
Agronomi
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati

Ai Presidenti del Collegio
Geometri e Geometri Laureati

E,p.c. Ai Sig.ri Funzionari Tecnici VVF

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la prevenzione incendi. Legge 24 aprile 2020, 27 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020. N. 18.

Con riferimento all'oggetto, si forniscono indicazioni e chiarimenti forniti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco "Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica" relativamente alla sospensione degli adempimenti sugli atti in scadenza:

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee – è stato confermato.

In particolare, al comma 2, si dispone che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 Aprile (**11 Maggio 2020 vedi D.L. 08 Aprile 2020, n. 23**) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. *Rientrano in tali casistiche i procedimenti D.lgs. 758/94 essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali.*

- Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 2 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il **31 Luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5**

del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.;

Relativamente alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio si segnala che le stesse potranno quindi essere formalizzate entro i novanta giorni successivi al cessato stato di emergenza (31 Luglio 2020) ma avranno, in ogni caso, durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o, a seconda dei casi, decennale dalla originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

- Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 1 è stato confermato; **si segnala, tuttavia, che il termine del 15 aprile era stato prorogato al 15 maggio 2020 dal D.L. 08 Aprile 2020, 23.** (Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento), *in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.*

Il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando D.C.S. Geom. Antonio Saba sarà a disposizione per fornire tutti i chiarimenti ritenuti necessari.

Quanto sopra si comunica affinché Codesti Ordini e Collegi professionali ne possano dare ampia diffusione ai propri iscritti.

Uffprevinc/0905020

**IL COMANDANTE
Ing. Luigi Giudice**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge